Oggi, 11 marzo 2011 presso L'ASCOM di Bergamo si sono incontrate:

L'ASCOM rappresentata dal suo Direttore Luigi Trigona e dal responsabile Area Lavoro Enrico Betti

Federalberghi Bergamo rappresentata da Giovanni Zambonelli

Fipe Bergamo rappresentata da Pierluigi Cucchi

е

FILCAMS CGIL rappresentata da Lorenzo Agazzi FISASCAT CISL rappresentata da Alberto Citerio UILTUCS UIL Rappresentata da Maurizio Regazzoni

si è concordato quanto segue, in riferimento alle imprese associate ad ASCOM Bergamo, come da analoghe intese verbali già intercorse tra le parti :

- 1. Con decorrenza 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2011 sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della circ. 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, le disposizioni di tutti i CCNL, sottoscritti da associazioni nazionali aderenti a CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia e dalle Federazioni sindacali di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e applicate ad aziende con sede legale o operativa nella provincia di Bergamo e aderenti all'Ente Bilaterale Territoriale di settore, per le parti che anche in base a quanto avvenuto nel periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2010 sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale
- 2. alle disposizioni contenute negli accordi territoriali in vigore sottoscritti tra le parti si applica quanto concordato al punto 1).
- 3. Con l'obiettivo di definire quali istituti diano luogo a incrementi di produttività, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa le parti quindi hanno convenuto che rispondono ai suddetti requisiti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti istituti economici:

lavoro straordinario
lavoro supplementare
compensi per clausole elastiche e flessibili
lavoro a turno
lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
premi variabili di rendimento

lavoro notturno

HAT .

7

A G

- 4. Pertanto i trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art.1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate
  - Le aziende che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno preventivamente comunicarlo per scritto all'Ente Bilaterale Territoriale per i compiti istituzionali demandati allo stesso dalle parti sociali.
- 5. Le Aziende di cui al punto 1 che abbiano in essere sistemi premianti aziendali a carattere variabile, non definiti da contrattazione di secondo livello, potranno accedere ai benefici della detassazione di cui al presente accordo previa comunicazione, contenente uno schema illustrativo del sistema premiante adottato, alla commissione paritetica istituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale. Tale Commissione Paritetica valuterà la coerenza di tali richieste a quanto previsto al punto 3. Seguirà una informativa scritta dell'Ente Bilaterale all'azienda e ai lavoratori riguardante i benefici ottenuti dalla detassazione.
- 6. Le Aziende di cui al punto 1 potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della provincia di Bergamo.
- 7. La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia di "detassazione".

ASCOM Bergamo

FEDEŘALBERGHI

FIPE

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISI

UILTUCS - UIL